



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE**

Via E. M. Buccarelli, 16 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319  
SITO INTERNET : [www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE](http://www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) – mail: [cpind.lecce@figc.it](mailto:cpind.lecce@figc.it)

**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale N° 6 del 30 Agosto 2019**

## RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

### CONVOCAZIONE

Si invitano le società dipendenti della Delegazione di Lecce ed affiliate alla FIGC, che intendano svolgere Attività di Base per la stagione 2019-2020, a prendere parte alla riunione tecnico-informativa che si terrà il giorno **MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE 2019**, alle ore **17,00 presso la Sala Conferenze del CONI di Lecce alla Via Calasso 1/E nei pressi di Porta Napoli** (4° piano sopra Ufficio Agenzia delle Entrate).

La riunione sarà condotta dal Prof. Antonello QUARTO Coordinatore Federale Regionale S.G.S./FIGC PUGLIA con la presenza del Delegato Regionale per le Attività di Base Prof. Salvatore LUFRAÑO e del Delegato Provinciale all'Attività di Base Dott. Cesario MANCO.

Per la Delegazione FIGC – LND di Lecce, a cui spetta l'organizzazione dell'evento, saranno presenti il Delegato Provinciale Luana De Mitri, che darà il benvenuto ai partecipanti, ed il Segretario Francesco Basurto.

Nel Corso della riunione saranno chiariti gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite e Scuole di Calcio, oltre alla programmazione tecnico-didattica ed alle novità dell'Attività di Base per l'anno Calcistico 2019/2020.

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce elemento di valutazione per la graduatoria di merito.

**La mancata partecipazione a detta riunione comporterà parere negativo al riconoscimento di "Scuola calcio" e "Scuola calcio elite".**

**Si prega la massima puntualità.**

### PREMIAZIONE COPPE DISCIPLINA – STAGIONE 2018/2019

Si avvisano le società che, durante la suddetta riunione programmatica, saranno premiate le vincitrici della coppa disciplina della stagione 2018/2019:

- ALLIEVI UNDER 17: **APD Memory Campi.**
- GIOVANISSIMI UNDER 15: **ASD Antonio Catamo Veglie.**
- GIOVANISSIMI UNDER 15 CALCIO A 5: **ASD Castromediano 2003.**

## DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 7 agosto 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2019-2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinario (01 agosto 2019\ ) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il **termine PERENTORIO alle ore 16.00 di MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

## RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 7/8/2019, preso atto:

- che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell'organico del Campionato Regionale Seconda Categoria, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2018-2019 nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019;
- che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in particolare, acquisire il maggior numero possibile di Società e Tesserati;
- che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si è proceduto ancora alla formazione dei gironi, non presenta Società contro interessate alla riapertura dei termini per l'iscrizione ai campionati in oggetto;
- aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati;

ha deliberato

la RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE del suddetto campionato fissandolo al **10 settembre 2019**, precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla documentazione prevista (Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019) e dalla prova dell'avvenuto pagamento.

Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la procedura di dematerializzazione **entro le ore 19.00 del 10/09/2019**.

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
...OMISSIS...						
<b>3ª CATEGORIA</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>+ spese assicurative calciatori</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>3ª CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/</b>	<b>300,00</b>	<b>Gratuiti</b>	<b>90,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>30/09/2019</b>

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

**LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019.**

## CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015), in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma.

Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria ri-omologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail ([impiantisportivi.puglia@figc.it](mailto:impiantisportivi.puglia@figc.it)).

# ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti campionati giovanili provinciali, con relativa scadenza:

ALLIEVI UNDER 17 (A4):	27/09/2019;
GIOVANISSIMI UNDER 15 (G4):	27/09/2019;
ESORDIENTI 9v9 PRIMO ANNO (=3):	04/10/2019;
ESORDIENTI MISTI (=4):	04/10/2019;
PULCINI MISTI (54):	04/10/2019;
PULCINI 1° ANNO (=1):	04/10/2019;
PULCINI MISTI A 5 (=2):	04/10/2019;
PICCOLI AMICI (4P):	04/10/2019;
PRIMI CALCI (/L):	04/10/2019;
ESORDIENTI MISTI 5v5 (=5):	04/10/2019.

Per l'iscrizione, le società seguire le seguenti procedure:

- 1) Compilazione dati anagrafici societari e conferma;
- 2) Compilazione organigramma, con indicazione di rappresentante legale e delegati alla firma;
- 3) Accredito dei delegati alla firma alla procedura della firma elettronica;
- 4) Compilazione delle iscrizioni dei campionati prescelti;
- 5) Conferma del "Riepilogo costi", in cui sono indicati i costi da sostenere per le iscrizioni ai campionati (Tassa di iscrizione + adesione SGS + saldo a debito/-saldo a credito);
- 6) Stampa dei documenti con firma elettronica;
- 7) Firma olografa su tutti i documenti e timbro;
- 8) Scansione di ogni foglio singolarmente e caricamento nel portale mediante procedura di firma elettronica.

## **LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI ONLINE E' IMPROROGABILE.**

ALLE SOCIETA' SARA' CONCESSO L'ULTERIORE TERMINE FINO AL **4 OTTOBRE 2019 (per Under 17 e Under 15)** e **11 OTTOBRE 2019 (per gli altri campionati)** PER SISTEMARE LA MODULISTICA NEL MENU' FIRMA ELETTRONICA, E PER COMPLETARE GLI ORGANICI, AVENDO CURA DI TRASMETTERLI SQUADRA PER SQUADRA VIA MAIL ALL'INDIRIZZO **[a.gianfreda@figc.it](mailto:a.gianfreda@figc.it)**.

**Il pagamento dovrà avvenire necessariamente con bonifico mediante ricarica portafoglio al seguente IBAN:**

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

Causale: *matricola della società – richiesta ricarica portafoglio.*

**Il pagamento potrà avvenire anche con le nuove modalità di ricarica elettronica, già esposte nei precedenti CC.UU. (MyBank, MAV Light, MAV Sisal, ecc.).**

La società dovrà versare integralmente la somma che uscirà dal “Riepilogo costi” – colonna di sinistra.

La società dovrà inserire la ricarica nell’area società e procedere al pagamento e alla stampa della ricevuta in autonomia.

Successivamente la stessa ricevuta dovrà essere aggiunta mediante “GESTIONE ALLEGATI” dal menù riepilogo costi, scansionata in pdf e firmata elettronicamente.

**Non saranno più accettati pagamenti in contanti effettuati in Delegazione, se non per pagamenti di ammende o effettuati in casi eccezionali.**

## **SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l'esempio più evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso rappresenta.

E' esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande sport.

Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la "nostra festa" che nel 2020 si celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l'opportunità di vivere in prima persona un'esperienza sportiva e umana indimenticabile all'insegna del fair play, dell'amicizia e dei valori più autentici del calcio.

Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno all'attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società che intendono seguire questa politica virtuosa.

Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre prezioso della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso sport.

**Cosimo Sibilìa**

Presidente Lega Nazionale Dilettanti

**INCONTRO C.R. PUGLIA LND, C.R.A. PUGLIA, SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE:  
PRESIDENTI, ALLENATORI E CAPITANI CONVOCATI A BARI IL 29 AGOSTO 2019**

Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione che, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 7 agosto 2019, ha deliberato di convocare una riunione con le Società Dipendenti per **giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18.00, presso il Centro Congressi “The Nicolaus” Hotel di Bari, sito in Via Cardinale Agostino Ciasca n. 9 (in prossimità dell’uscita n. 11 Bari – Poggiofranco)**, alla presenza dei Dirigenti Federali Regionali.

Nell’ambito dell’incontro il Presidente Vito Tisci comunicherà i dettagli del progetto relativo alla trasmissione in diretta televisiva dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione e presenterà tutte le iniziative in programma nel corso della nuova stagione sportiva 2019-2020, nonché gli accordi di marketing sottoscritti con alcune aziende che hanno legato il proprio brand al C.R. Puglia LND.

Il nuovo Presidente del C.R.A. Puglia, Nicola Giovanni Ayroldi, illustrerà invece le principali novità relative alle regole del Giuoco del Calcio in vigore dall’attuale stagione sportiva. Tale incontro è finalizzato ad attivare anche uno scambio di opinioni e di esperienze, indispensabili per migliorare i rapporti tra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare ufficiali.

**Al termine della riunione saranno presentati i calendari ufficiali dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2019-2020.**

Data l’importanza e le finalità dell’incontro, si invitano i Signori Presidenti, gli Allenatori e i Capitani delle Società interessate a prendere parte all’evento.

**VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI  
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre **un milione e mezzo**: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla **Lega Nazionale Dilettanti** per le società di Eccellenza e Promozione che sposeranno la linea verde nella stagione 2019/2020.

Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel **progetto di valorizzazione dei giovani calciatori** dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. *(il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).*

**Queste le linee guida fondamentali:** alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## 1.1. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. RINASCITA REFUGEES	951950	Copertino (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

## 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

**Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 Luglio 2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

### 1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DELL' 8 AGOSTO 2019)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2019/2020);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;

– visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore

24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.

#### **1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 23 AGOSTO 2019)**

Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 30 luglio 2019;
- d'intesa con i Vice Presidenti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 66

#### Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;

e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. **L'inosservanza di tale obbligo comporta:**

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 11 DEL 26 AGOSTO 2019)

**Oggetto: Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 9 AGOSTO 2019)

#### PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che, anche per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante "politica dei giovani" nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi Campionati.

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell'ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D..

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. "giovani", in relazione all'età, per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l'impiego di due calciatori, di cui uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi.

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell'impiego di calciatori appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale impiego nell'obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020.

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

- Campionato di Eccellenza:
  - 1.a classificata           **€ 9.000,00** (Euro novemila/00);
  - 2.a classificata           **€ 6.000,00** (Euro seimila/00);
  - 3.a classificata           **€ 3.500,00** (Euro tremila/500);
  
- Campionato di Promozione:
  - 1.a classificata           **€ 9.000,00** (Euro novemila/00);
  - 2.a classificata           **€ 6.000,00** (Euro seimila/00);
  - 3.a classificata           **€ 3.500,00** (Euro tremila/500);

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prima, seconda e terza "classificata" in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.

## REGOLAMENTO

### 1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio, play-off e play-out. Nell'ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati.

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all'impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato nell'illustrazione di tale progetto, a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

### 2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;
- 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
- 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;
- 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.

### 3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 indipendentemente se Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.

#### 4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA

Non avranno diritto al premio:

a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2019/2020 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11;

b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;

c) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.

Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b) e c) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.

#### 5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 31 dicembre 2020 soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2019/2020.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera.

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

**DEROGA CAMPI SPORTIVI FUORI COMUNE DI RESIDENZA DELLA SOCIETÀ  
E RICHIESTE PARTICOLARI ORARIO INIZIO GARE - CAMPIONATI DI ECCELLENZA PROMOZIONE  
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 07 Agosto 2019, vista la problematica relativa all'impiantistica Sportiva Regionale, considerato le numerose difficoltà rappresentate dalle Società, preso atto delle istanze presentate dalle sotto indicate Società tese ad ottenere l'autorizzazione del Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale o disputa gare con orari diversi da quelli ufficiali disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti

- visto l'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
  - accolte le motivazioni presentate dalle Società istanti a supporto delle specifiche richieste;
- delibera

in via eccezionale ed all'unanimità, di autorizzare le Società partecipanti ai sottonotati Campionati Regionali, stagione sportiva 2019 - 2020 a svolgere la propria attività ufficiale in orario diverso o sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato, salvo revoca da parte del Comitato Regionale Puglia L.N.D. o successiva e diversa disponibilità di campo inoltrata:

<b>SOCIETÀ</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>CAMPIONATO</b>	<b>DEROGA</b>
A.S.D. DEGHI CALCIO	di Novoli	ECCELLENZA	<b>SAN PIETRO IN LAMA</b>
U.S.D. BRILLA CAMPI	di Campi Salentina	PROMOZIONE	<b>S. PANCRAZIO SALENTINO</b>
A.S.D. DE CAGNA 2010	di Scorrano	PROMOZIONE	<b>OTRANTO</b>
POL. D. VIRTUS MATINO	di Matino	PROMOZIONE	<b>UGENTO</b>

**Si invitano le Società ad utilizzare sia in ambito Federale che all'esterno, in modo particolare presso gli Organi di Stampa, l'esatta denominazione sociale affiliata alla F.I.G.C. evitando di fare uso improprio di altre denominazioni non ratificate.**

**In caso di inadempienza e recidività da parte della Società, il Comitato Regionale Puglia L.N.D. si potrà avvalere della facoltà di revocare la deroga concessa e provvederà a trasmettere gli atti alla Procura Federale.**

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

#### UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link [www.u15femminile.it](http://www.u15femminile.it). Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

#### UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link [www.u17femminile.it](http://www.u17femminile.it). Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7

### F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019

#### ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020

#### ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire **dal mese di Ottobre**.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs 9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal 25/07/2019 all'indirizzo [www.u13pro.it](http://www.u13pro.it) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9

### F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019

#### TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo [www.u14pro.it](http://www.u14pro.it) (Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11 F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019

### TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs 9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo [www.u13elite.it](http://www.u13elite.it) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form.

Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.

## OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[base.pugliasgs@figc.it](mailto:base.pugliasgs@figc.it)

## ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

La Delegazione Provinciale di Lecce sarà aperta al pubblico i seguenti giorni:


- LUNEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- MARTEDI' dalle 9.00 alle 16.00;
- MERCOLEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- GIOVEDI' dalle 9.00 alle 13.00. Pomeriggio CHIUSO;
- VENERDI' dalle 9.00 alle 14.00.

Il Delegato Provinciale, **Luana De Mitri**, riceve il Martedì ed il Venerdì previo appuntamento telefonico al n. 0832/396007 o al numero di cellulare del Delegato 335.5470798.

**Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 30 AGOSTO 2019.**

**IL SEGRETARIO**  
**(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO**  
**(Luana De Mitri)**



Unione Sportiva Dilettantistica CITTA' di FASANO  
72015 - FASANO (Br) - Via S. D'Acquisto, 1  
(c/o Stadio "Vito Curlo") - Tel. e Fax 080.2475722  
P.Iva: 0 2 3 5 4 5 3 0 7 4 9 www.usfasano.it  
segreteria@usfasano.it - usdcittadifasano@pec.it

Spett. F.I.G.C – LND  
C.R PUGLIA  
Via N. Pende, 24  
70124 Bari

### Oggetto: Raduni Giovani Calciatori - Richiesta Autorizzazione

Con la presente, la società USD CITTA' DI FASANO chiede l'autorizzazione per organizzare, in proprio, un raduno per giovani calciatori:

- **Riservato ai nati negli anni 2003-2004-2005-2006**  
(i calciatori saranno muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla eventuale Società di appartenenza e di certificato medico in corso di validità)
- **Che si svolgerà nei giorni 19 – 20 agosto 2019, a partire dalle ore 10:00 presso lo Stadio "Vito Curlo" di Fasano (Br)**

In relazione alla richiesta di cui sopra vi comunichiamo le persone autorizzate all'accesso al rettangolo di giuoco e negli spogliatoi, tesserate per società richiedente e sotto indicate:

Nominativo del medico presente al raduno

-Dott. Nicola Cacucci

Nominativo del dirigente Responsabile al raduno

-Sig. Lacirignola Gabriele

Nominativo dei tecnici abilitati responsabili al raduno

-Sig. Greco Nicolò Eliseo

-Sig. Pantaleo Vito

**Per qualsiasi info e/o chiarimenti, contattare i seguenti numeri:**

Responsabile Settore Giovanile: Sig. Carparelli Antonio cell: 3938765020

Segretario Settore Giovanile: Sig. Lacirignola Gabriele cell: 3404827550

Indirizzo mail: [segreteria@usfasano.it](mailto:segreteria@usfasano.it)

Fasano, agosto 2019



USD CITTA' DI FASANO

Il Presidente

Francesco Palmisano



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°11

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inerente l'oggetto, specificando che in ambito dilettantistico la normativa si applica negli stadi di capienza superiore ai 7.500 posti.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr. 555/ONMS/276/2019

Roma, 23 agosto 2019

## ALL.1

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

## ALL.1

<b>AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO</b>	<b><u>ROMA</u></b>
<b>ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO</b>	<b><u>ROMA</u></b>
<b>ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A</b>	<b><u>MILANO</u></b>
<b>ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE B</b>	<b><u>MILANO</u></b>
<b>ALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO</b>	<b><u>FIRENZE</u></b>

*e, p.c.*

**ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI** **ROMA**

Nel trasmettere il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, si richiama l'attenzione sui **principali** elementi di novità. In particolare:

- **Ambito di applicazione del decreto**

All'art. 1, comma 3, è stato ampliato il precedente ambito di operatività<sup>1</sup> prevedendo che **trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti.**

- **Figure professionali**

All'art. 3, comma n.2 viene rivista, in particolare, **la definizione del ruolo**

---

<sup>1</sup> Limitato alle gare ufficiali di squadre professionistiche che si disputavano in impianti con capienza superiore a 7.500 posti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

apicale del servizio, oggi definito non più “delegato alla sicurezza”, ma “delegato per la gestione dell’evento” quale interlocutore con potere decisionale (per conto della Società sportiva) al tavolo del Gos, attore protagonista dell’aspetto organizzativo gestionale.

- **Abbigliamento**

All’art. 3, comma 4 (allegato E - punto 1.9) è ammessa l’**apposizione di marchi commerciali sulle casacche**, a condizione che ciò non comprometta il riconoscimento. I criteri per l’apposizione dei marchi commerciali saranno regolati con successiva Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

- **Modalità di selezione e formazione**

- All’allegato A, punto 2.2, vengono ridefiniti i **limiti di età** degli *steward*, nei vari ruoli;
- nel medesimo all. A, punto 8.4, viene stabilito che la verifica dei provenienti **requisiti soggettivi per gli aspiranti *steward* da Stati non appartenenti all’Unione Europea**, sia estesa anche alla loro condotta nei Paesi di provenienza;
- con l’all. A, punto 8.2, si conferisce alle società di formazione la **possibilità di avviare autonomamente la selezione e i successivi corsi di formazione per *steward***, indipendentemente dalla richiesta della Società di calcio – utilizzatrice finale;
- all’all. A, punto 8.3, si prevede la **possibilità di avviare alla formazione l’aspirante *steward* prima della risposta dell’Autorità di P.S. sulla sussistenza dei requisiti soggettivi**, prevedendo altresì un termine per tale riscontro, individuato in 60 giorni. In ogni caso, lo *steward* così formato non potrà essere impiegato in assenza della risposta dell’Autorità, dovendo piuttosto essere escluso dall’elenco dei formati.

- **Qualificazione delle strutture formative**

- All’art. 6, viene prevista la necessità che l’Osservatorio, nell’attività di qualificazione delle strutture formative, si avvalga delle Questure per verificare la veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative;
- nel medesimo articolo, al comma 4, è contemplata l’**istituzione di un elenco nazionale delle società di formazione degli *steward***, pubblicato sul sito *web* dell’Osservatorio;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- nell'all. B, vengono elencati i requisiti necessari per le società che volessero richiedere la qualificazione quali strutture formative<sup>2</sup>;
- all'all. C, vengono rivisti i **programmi di lezione** nei corsi per *steward*, nonché le ore di formazione per i diversi ruoli.

- **Divieto di impiego degli *steward***

All'art. 7, in riferimento all'all. A, punto 7.1, amplia i **casì di divieto di impiego** da parte del Prefetto, comprendendo, implicitamente, anche i casi in cui la persona che abbia svolto servizio di *steward* non abbia concluso con profitto (o non abbia svolto) il corso professionale.

Quanto innanzi per facilitare la massima diffusione della normativa in questione tra le Società di calcio, significando che sono già state opportunamente investite le Questure, per le quali sarà dedicato un prossimo ciclo di videoconferenze per eventuali approfondimenti, anche in funzione dell'avvio, a livello territoriale, di un'azione di condivisione con gli stessi club.

Con successive determinazioni, inoltre, verranno trattati sia gli aspetti demandati dal decreto, sia quelli che dovessero emergere in fase applicativa.

Si confida nella consueta collaborazione di codeste istituzioni sportive e si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

p. Il Presidente dell'Osservatorio a.p.c.o.  
Vice Presidente operativo  
(Passariello)

---

<sup>2</sup> Tali requisiti erano in precedenza riportati nella Determinazione dell'Osservatorio n.15 del 13 aprile 2011.

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2019

Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». (19A05411)

(GU n.197 del 23-8-2019)

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che:

al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine ...»;

al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi, anche alle persone munite di licenza, nonche' oggetti atti ad offendere, comminando le relative sanzioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

Rilevata la necessita' di sottoporre a revisione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di accoglienza degli spettatori;

Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce:

a) i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;

b) le modalita' di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresì, i servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle

Forze di polizia.

3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per:

a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981;

b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;

c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996;

d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.

#### Art. 3

Servizi svolti dagli steward e figure professionali

1. I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i seguenti:

a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;

b) accoglienza e instradamento degli spettatori;

c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi;

d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati sul seguente sistema di figure professionali:

a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE);

b) responsabile di funzione (di seguito RF);

c) coordinatore di settore (di seguito CS);

d) capo unità (di seguito CU);

e) operatore steward (di seguito OS).

3. I compiti connessi con le figure professionali di cui al comma 2, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, sono stabiliti nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 4

Requisiti e modalità di selezione  
e formazione degli steward

1. I requisiti e le modalità di selezione degli steward sono stabiliti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di formazione degli steward sono stabilite nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. E' istituito per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, il libretto professionale personale, come definito nell'allegato E.

#### Art. 5

##### Obblighi della societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica

1. La societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.

2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le societa' organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.

4. Le agenzie di somministrazione e le societa' appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali e' affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi piu' gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.

#### Art. 6

##### Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale

1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione e' obbligatoria per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward.

2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della positiva verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio, avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita' di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo.

3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio quando, anche su

segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.

4. Presso l'osservatorio e' istituito un «Elenco nazionale delle societa' di formazione degli steward». Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio. L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.

#### Art. 7

##### Divieto d'impiego degli steward

1. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A, dandone comunicazione alle societa' sportive con le modalita' stabilite dall'osservatorio, nonche', ove possibile, notizia all'interessato.

3. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi:

a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle societa' calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle societa' appaltatrici;

b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

c) ogni altro abuso della qualifica.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entrera' in vigore il 20 agosto 2019.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 e' abrogato a decorrere dal 20 agosto 2019.

#### Art. 9

##### Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2019

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2019  
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg. succ. n. 1930

Allegato A

#### DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD

1. Premessa.

1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel presente allegato per poter esser impiegati dalle societa' sportive nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la societa' sportiva.

1.2. Le societa' sportive non possono impiegare per lo

svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei requisiti indicati nel presente allegato.

1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989.

## 2. Requisiti personali.

### 2.1. Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

### 2.2. Eta':

- a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;
- b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;
- c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.

I limiti di eta' non sono derogabili.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

## 3. Requisiti fisici:

- a) buona salute fisica e mentale;
- b) assenza di daltonismo;
- c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
- d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

## 4. Requisiti culturali minimi:

a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS;

b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea certificazione.

## 5. Requisiti soggettivi:

a) non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;

e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b).

## 6. Requisiti psicoattitudinali:

a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area

dell'impianto sportivo.

7. Requisiti professionali.

7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza.

7.2. Gli steward devono essere formati per:

- a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o oblitterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

8. Modalita' di selezione e formazione.

8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacita' di espressione verbale;
- c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare;
- d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono essere effettuate sia dalle singole societa' sportive sia dalle strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione.

8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato (integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati.

8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti soggettivi e' eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C.

8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto

e devono prevedere a completamento del percorso di formazione:

un test condotto da una commissione d'esame composta dal direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle predisposte dalla FIGC e dalle leghe;

limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul posto di lavoro (learning on the job).

8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori.

8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito positivo il corso e' trasmesso al questore della provincia dove ha sede la struttura formativa.

8.9. Il percorso di formazione degli steward puo' iniziare solamente dalla figura professionale di OS e la progressione professionale e' strutturata in modo da consentire l'avanzamento degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del relativo corso di formazione.

8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative, anche dalla FIGC e dalle leghe.

8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei DGE, organizzano mirati corsi di aggiornamento.

8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base dei programmi gia' in essere presso la FIGC nell'ambito delle attivita' delle licenze nazionali.

Allegato B

#### REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE FORMATIVE

##### 1. Premessa.

1.1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. Tale attestazione e' necessaria anche per le societa' sportive che intendano svolgere direttamente l'attivita' formativa.

1.2. Ai fini dell'attestazione di qualificazione, le strutture formative devono soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati.

##### 2. Requisiti minimi per la struttura formativa:

- a) sede legale;
- b) atto costitutivo e di statuto, redatti per atto pubblico, che espressamente prevedano nello scopo statutario l'attivita' di formazione degli steward;
- c) progetto formativo comprendente:
  1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
  2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
  3. programma e materiale didattico;
  4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed indicazione dell'area proposta;

5. metodi di verifica di apprendimento;  
 6. modalita' e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3 febbraio 2009);

d) tenuta di un registro di formazione;  
 e) dichiarazione comprovante la disponibilita' di un impianto sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per l'attivita' didattica ed esercitativa.

3. Requisiti dei docenti.

3.1. I docenti impiegati per le attivita' di formazione devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

direttore dei corsi:  
 specifica e comprovata esperienza nel settore della formazione di almeno 7 anni;

DGE con almeno 5 anni di esperienza ed incarico specifico da DGE, presso impianti sportivi ove si svolgono gare di campionati professionistici.

Area giuridica:

laurea in giurisprudenza;  
 funzionario di Polizia o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area ordine pubblico:

funzionario della Polizia di Stato o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area sicurezza antincendio:

funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Area sicurezza sanitaria:

laurea in medicina e chirurgia;  
 laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del vecchio ordinamento;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Area psicologico-sociale:

laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.

Area accoglienza:

laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle;

responsabile area marketing di societa' sportiva, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

Area tecnico-operativa:

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

limitatamente alla lingua inglese, laurea in lingue, ovvero altro titolo di studio - anche di rango inferiore - che attesti la conoscenza della lingua inglese.

Area ticketing:

responsabile di biglietteria o responsabile di azienda che

eroghi servizi di ticketing, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

3.2. I docenti, per le attivita' di «esercitazione», possono avvalersi di collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso l'osservatorio per la specifica attivita' e rispondere ai seguenti requisiti:

area ordine pubblico:

appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale;

area sicurezza antincendio:

funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

responsabile del servizio prevenzione e protezione della societa' sportiva che ha stilato il Documento unico di valutazione dei rischi dell'impianto;

area tecnico-operativa:

RF, con esperienza di almeno due anni nella specifica attivita'.

4. Requisiti di comunicazione.

4.1. La struttura formativa comunica alla prefettura e alla questura:

la sede legale e, se diversa, la sede o le sedi operative ove vengono tenuti i corsi, nonche' le eventuali successive variazioni;

l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione.

Allegato C

#### LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. Programma dei corsi di formazione e addestramento.

1.1. Il programma di formazione si articola secondo le seguenti aree:

area giuridica:

gerarchia delle norme;

TULPS, aspetti d'interesse;

normativa di settore (compreso il decreto legislativo n. 81 del 2008);

il servizio di stewarding;

cenni sulla normativa sportiva;

cenni di diritto penale;

cenni di diritto civile (compreso il contratto di acquisto del titolo di accesso);

reati e illeciti amministrativi piu' comuni;

area ordine pubblico:

Autorita' di pubblica sicurezza;

gestione dell'ordine pubblico (problematiche);

ruolo e compiti del GOS;

regolamento d'uso dell'impianto (violazioni e sanzioni);

piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e piano operativo stewarding;

coordinamento e collaborazione tra steward e Forze di polizia;

rischio terrorismo (profili rilevanti per l'ordine pubblico);

area sicurezza antincendio:

gestione dell'impianto sportivo;

principi e prodotti della combustione;

riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;  
 tecniche d'intervento sull'incendio;  
 protezione passiva contro gli incendi;  
 case histories sugli impianti sportivi (corso base per  
 attivita' a rischio basso)  
 modalita' di supporto agli addetti antincendio ed alle  
 squadre dei Vigili del fuoco;  
 vie di esodo;  
 area pronto intervento sanitario:  
 modalita' di supporto al servizio sanitario dell'impianto  
 sportivo;  
 riconoscere un'emergenza sanitaria;  
 tecniche di auto protezione;  
 sostenimento delle funzioni vitali in caso di macro  
 emergenza;  
 patologie piu' frequenti negli impianti sportivi;  
 area psicologico-sociale:  
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;  
 psicologia sociale (conoscenza del mondo dei tifosi);  
 accettazione delle diversita', gestione dei conflitti;  
 orientamento al servizio e comunicazione (verbale e non  
 verbale, il corretto approccio allo spettatore);  
 nozioni di base ai fini dell'assistenza a persona  
 diversamente abili;  
 gestione delle masse e del panico;  
 area accoglienza:  
 conoscenza della vita di uno stadio e delle modalita'  
 organizzative e gestionali dello stesso;  
 customer care;  
 valorizzazione dell'attivita' di stewarding e collaborazione  
 nelle iniziative aziendali;  
 il valore dell'educazione alla legalita';  
 informazioni al tifoso e capacita' di risposta alle domande  
 piu' frequenti;  
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;  
 area tecnico-operativa:  
 conoscenza dell'impianto;  
 piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e piano  
 di gestione dell'evento (modalita' di attuazione);  
 procedure operative di tutte le mansioni previste dal livello  
 base (compreso il pat-down);  
 videosorveglianza (obiettivi e finalita');  
 elementi di base della lingua inglese per comunicazioni col  
 pubblico in ambito impianto sportivo;  
 area ticketing (controllo elettronico titoli d'accesso e  
 gestione tornelli/conta persone):  
 configurazione stadio e tipologia di allocazione biglietti;  
 riconoscimento di biglietti, abbonamenti, pass;  
 gestione tornelli/conta persone;  
 possibili criticita' collegate alle biglietterie ed ai  
 controlli elettronici dei titoli (divieto cambi utilizzatori,  
 limitazioni acquisto, etc.).

## 2. Livelli di formazione.

2.1. Le aree d'insegnamento sono: giuridica, ordine pubblico, sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria, psicologico-sociale/accoglienza, tecnico operativa e ticketing. Sono, inoltre, previsti aggiornamenti ed esercitazioni.

2.2. Le ore d'insegnamento minime previste per ogni singola area, che variano in ragione dei livelli di formazione, sono riportate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

## 3. Metodologia.

3.1. La formazione generale puo' essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

lezione frontale;  
dinamiche non formali, che prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalita' attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

3.2. I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unita'. Per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

3.3. L'osservatorio, per alcuni dei contenuti dei programmi di formazione, puo' predisporre adeguato materiale didattico e dispense che le societa' sportive possono adottare come base comune, da poter integrare.

Allegato D

MODALITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI POLIZIA E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA, RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

1. Organizzazione dei servizi.

1.1. La struttura organizzativa di seguito illustrata e' impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali, le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilita', i compiti demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia, nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti coerentemente con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una linea di comunicazione verticale (catena di comando).

1.2. I servizi svolti dagli steward sono organizzati su cinque figure professionali:

1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della societa' organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward all'interno dell'impianto sportivo;

2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle funzioni operative elencate al punto 4.2, lettere da A) a G), coerentemente con le direttive del delegato per la gestione dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento;

3) coordinatore di settore (CS): impartisce disposizioni ai dipendenti capi unita' operanti in un determinato settore o area dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di funzione;

4) capo unita' (CU): impartisce disposizioni agli operatori steward organizzati in unita' operative (composte da 20 elementi). Risponde direttamente al coordinatore di settore;

5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo unita' operativa, al quale risponde direttamente.

2. Predisposizione dei servizi.

2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo anche predisponendo il «Piano di gestione dell'evento» (PGE), che comprende:

il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli steward;

le attivita' connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla safety, al ticketing e alla accoglienza all'interno dell'impianto (incluse le pertinenze).

2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» e' approvato dal GOS in occasione di ogni competizione calcistica, almeno tre giorni prima

dell'evento.

2.3. Il DGE predispone, altresì, l'elenco degli steward da impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o settore di utilizzo e i compiti assegnati.

2.4. In occasione di manifestazioni calcistiche internazionali, nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU e OS pari almeno al 15%, che deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri.

2.5. Il conferimento dell'incarico di RF e CS da parte della società sportiva organizzatrice è subordinato al preventivo assenso del questore.

2.6. L'elenco di cui al punto 2.3, unitamente al documento attestante la copertura assicurativa, è trasmesso al questore almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica.

3. Riconoscimento degli steward.

3.1. Gli steward, fatta eccezione per i DGE, durante lo svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di colore giallo o arancione fluorescente (il primo colore riservato agli OS, il secondo alle altre figure professionali) riportante la scritta «STEWARDS» e un numero progressivo abbinato al nome indicato nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente le caratteristiche indicate all'allegato E.

3.1. Sulla tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF.

3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta sul lato anteriore destro della pettorina, è inserito il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.3. Il libretto professionale personale dello steward deve essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di polizia.

3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento è vietato indossare capi di abbigliamento dalla foggia militare.

3.5. Per specifiche esigenze di rappresentanza, in limitati settori o aree dell'impianto sportivo indicate nel POS, gli OS possono indossare, in luogo della pettorina di riconoscimento, giacche di colore scuro, a condizione che tengano in vista il libretto professionale personale dello steward, esponendo il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.6. Restano ferme le disposizioni in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Modalità di svolgimento dei servizi.

4.1. I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle Forze di polizia.

4.2. I servizi degli steward sono svolti secondo modalità di seguito illustrate, al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Forze di polizia.

A) Bonifica e verifica dei luoghi.

Prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni approvate dal GOS, gli steward provvedono a ispezionare l'intero impianto sportivo al fine di:

1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o

proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumita' delle persone o per danneggiare l'impianto;

3. adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare che sia minimamente ostacolata l'utilizzabilita' delle vie di fuga;

4. verificare la perfetta funzionalita' degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza.

Al termine delle predette attivita', gli steward provvedono a presidiare in maniera continuativa l'impianto.

B) Prefiltraggio.

In prossimita' dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1. accogliere gli spettatori, fornendo le informazioni in merito alla fruibilita' degli spazi e dei servizi dello stadio;

2. indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato che adduce all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

3. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

4. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identita' e negando l'ingresso in caso di difformita' ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del documento di identita';

6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti (previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del 2007), che i minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado;

7. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto al fine di:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumita';

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;

8. segnalare all'interessato la facolta' di depositare gli oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso.

C) Filtraggio.

In prossimita' dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumita', effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per una percentuale non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2. segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art.

1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;

3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimita' dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale e' ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.

In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli steward instradano il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

E) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo.

Durante la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano il controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la:

1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;

2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumita' ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

4. custodia degli oggetti e dei materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi;

10. ogni altro controllo o attivita' disposti dalle autorita' di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

F) Assistenza alle persone diversamente abili.

Nello svolgimento delle attivita' indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

G) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso.

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza

all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';

3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identita'.

H) Documentazione delle attivita'.

L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n. 4 e 8 e ai sensi della lettera G) e' documentata su modulistica predisposta dal DGE e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attivita' di competenza.

Le attivita' di prefiltraggio e di filtraggio, di cui alle lettere B) e C), sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia.

Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia:

1. controllo di cui alla lettera C), n. 1, anche attraverso verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose portate indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica del pat-down), quando tale modalita' di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumita';

2. attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere B) e C), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalita' di intervento si renda necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

I servizi di cui ai precedenti n. 1 e 2 possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato C, previo assenso del Questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

5. Impiego di steward esterni.

5.1. Le societa' calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward

individuata dalla società calcistica ospite. Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza.

5.2. L'impiego di steward a integrazione del contingente della società calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano operativo steward» (POS).

5.3. Gli steward inviati a integrare il contingente della società calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto 2.3, che il DGE è tenuto a comunicare al questore. Gli stessi partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo dove saranno impiegati, curato dal DGE della società calcistica organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).

Allegato E

#### ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLO STEWARD

1. Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.

1.1. È costituito da una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilità e banda di colore argento luminescente - norma UNI-EN 340-471-530.

1.3. Segni identificativi:

parola «STEWARD».

numero progressivo.

I predetti segni identificativi sono riportati all'interno di un riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina.

1.4. Il riquadro ha un bordo di colore argento luminescente e il fondo di colore blue nato (codice colore: blue nato-pantone: 279c). Le misure del riquadro sono: 25 cm × 25 cm.

1.5. Le lettere e i numeri sono di colore argento luminescente. Le misure delle lettere sono: larghezza 1,3 cm e altezza 7,5 cm. Le misure dei numeri sono: larghezza 5 cm e altezza 7,5 cm.

1.6. Sotto il riquadro, su entrambi i lati della pettorina, è posta una banda di colore argento retroriflettente larga 5 cm.

1.7. Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, avente le seguenti misure: larghezza 10 cm e altezza 15 cm. Su tale tasca possono essere applicati gli asterischi di qualifica indicati al punto 3.1 dell'allegato D.

1.8. Sul lato anteriore destro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca in materiale trasparente, ove inserire il libretto professionale personale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, avente le seguenti misure: 10 cm × 10 cm.

1.9. È ammessa l'apposizione di marchi commerciali sulle casacche, a condizione che ciò non comprometta la funzione di riconoscimento. I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali sono regolati con apposita determinazione dell'osservatorio.

2. Libretto professionale personale dello steward.

2.1. Il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, può essere cartaceo o elettronico (formato card con microprocessore).

2.2. Il libretto, in formato cartaceo o elettronico, è rilasciato dalla struttura formativa e deve riportare almeno i seguenti dati:

ragione sociale della struttura;

dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza);

fotografia e firma del titolare;

data di conseguimento e livello della qualifica professionale

attestata;

aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato dalla societa' di formazione);

sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla societa' di formazione);

esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE);

impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal DGE).

2.3. Durante lo svolgimento del servizio, lo steward deve tenere il libretto professionale personale inserito nella tasca trasparente della pettorina, in modo che la copertina del formato cartaceo o il fronte della card siano facilmente visibili.

2.4. Il libretto professionale personale, in formato cartaceo ed elettronico, deve essere conforme al modello definito dall'osservatorio con propria determinazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N°50 – 2019/2020

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a FOGGIA dal 07/10/2019 al 18/01/2020.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a **FOGGIA** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
  - dal 7 ottobre al 12 ottobre
  - dal 21 ottobre al 26 ottobre
  - dal 4 novembre al 9 novembre
  - dal 18 novembre al 23 novembre
  - dal 2 dicembre al 7 dicembre
  - dal 16 dicembre al 21 dicembre

- Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9:00 alle 12:30 o 13:00.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, **all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence", -Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA**, entro il **17/09/2019**. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. ([sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **residenza nella regione** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
  - b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;

- c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) il Presidente regionale dell'AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede dell'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e pubblicata sul sito [www.Indpuglia.it](http://www.Indpuglia.it). Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€ (esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a "F.I.G.C. Settore Tecnico")** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) o [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
28. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indirizzo e-mail [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) tel. 080-5027664**

Publicato in Firenze 24/07/2019

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*

## ALLEGATO A

Foto Tessera spillare lungo il bordo
--

Spett.le  
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC  
"Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence"  
Via Nicola Pende, 23  
70124 BARI BA

**Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di FOGGIA per l'abilitazione ad "Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°50 del 24/07/2019.**

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Il sottoscritto allega:

Articolo 8 (L.104/92)	
-----------------------	--

- **le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;**
- **una certificazione di idoneità fisica**, come richiesto al punto 12, lett. c;
- **una fotografia formato tessera,**
- **una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;**

CODICE FISCALE																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:

***(scrivere in stampatello)***

Indirizzo		
CAP	Località	Prov.

Recapiti:

Tel. Fisso		Tel. Cellulare	
e-mail (in stampatello)			

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:

- residente secondo quanto previsto al punto 2;
- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando)

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

### DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso del seguente **attestato** \_\_\_\_\_  
(vedi allegato E)(allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
  - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
  - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
  - Diploma scuola media superiore
  - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
  - Laurea
  - Laurea magistrale in Scienze Motorie

rilasciato da \_\_\_\_\_

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO C

### AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data Nascita	Luogo di Nascita	Prov.	

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

#### DICHIARA:

**che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1)**

Stagione Sportiva	Società	Categoria

*in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.*

#### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:**

Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome
Data Nascita	Luogo di Nascita	Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

**DICHIARA:**

**attività di allenatore** (vedi allegato F tab. 2)

**(solo con iscrizione all'albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)**

Stagione Sportiva	Società	Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e **firmare** tutti i moduli.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO E

### TITOLI DI STUDIO:

<i><b>Titolo di studio</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

### ATTESTATI:

	<i><b>Attestato</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>
<b>*</b>	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	1.00
<b>*</b>	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1°,2°,3° Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
<b>**</b>	"Allenatore di Base - UEFA-B"	6.00
<b>***</b>	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	6.00
<b>***</b>	"Istruttore di Calcio" <i>(solo stagione sportiva 2014/15)</i>	8.00
<b>**</b>	"Allenatore Dilettante di 3° Categoria" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	5.00
<b>**</b>	"Allenatore di II° Categoria - UEFA-A"	8.00
<b>**</b>	"Allenatore di I° Categoria - UEFA-PRO"	10.00
<b>*****</b>	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
<b>*****</b>	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
<b>****</b>	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
<b>****</b>	"Allenatore di Calcio a 5 1° livello"	3.00
<b>*****</b>	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
<b>*****</b>	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

## ALLEGATO F

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

**TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE**  
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I<sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II <sup>a</sup> divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

### TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

*con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)*

<b>Attività</b>	<b>Punteggio</b>
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I° Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II° Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. **Modalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. **Diritti dell'interessato** - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. **Titolare del trattamento e soggetti responsabili** - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it)

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_